

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE DIRITTI
In caso di diffusione di questo foglio, art. 52 D.L. n. 130/03

17195/12



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

*separazione
guidanna*
R.G.N. 9049/2009

Cron. 17135

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORRADO CARNEVALE

- Presidente - Ud. 09/07/2012

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI

- Consigliere - PU

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA

- Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9049-2009 proposto da:

D [] L [] (c.f. []), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso

l'avvocato FILIPPO ALAJMO, rappresentato e difeso

dall'avvocato MASSACCI GIAMPIERO, giusta procura a

marginale del ricorso;

- ricorrente -

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
della legge n. 300 del 30
dicembre 1999, è quanto:
 a discrezione dell'Ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

2012

1164

[] (c.f. []),
[] (c.f. []),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso l'avvocato ANTONINI MARIO, che la

CASSAZIONE *net*

rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARRELLA MAURIZIO, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 23/2009 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2012 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per l'inammissibilità o comunque rigetto del ricorso.

(leg)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva in data 16/4/2004, il Tribunale di Cagliari dichiarava la separazione personale dei coniugi M [] (o M []) M [] e D [] L [] .

Con sentenza definitiva in data 25/2/2008, il predetto Tribunale dichiarava la separazione addebitabile al marito.

Proponeva appello il D [] .

Costituitosi il contraddittorio, l'appellata chiedeva rigettarsi il gravame.

Con sentenza in data 12.12.2008-21.1.2009, la Corte di Appello di Cagliari rigettava l'appello.

Ricorre per cassazione il D [] .

Resiste, con controricorso, l'appellata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione circa l'attendibilità di alcuni testi; con il secondo, vizio di motivazione circa la mancata considerazione di elementi probatori relativi al comportamento delle parti: con il terzo, contraddittorietà della motivazione relativa all'adulterio soltanto apparente del D [] ; con il quarto e sesto, violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione delle prove raccolte; con il

quinto, violazione dell'art. 151 c.c., circa la mancata considerazione di elementi probatori raccolti; con il settimo, violazione dell'art. 2697 c.c. circa l'onere della prova.

I motivi possono trattarsi congiuntamente, essendo strettamente collegati.

Non si ravvisa violazione di legge.

Il ricorrente in sostanza propone profili e valutazioni di fatto insuscettibili di controllo in questa sede, in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata, sorretta da motivazione adeguata e non illogica.

Va precisato che, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 4766 del 2006), il giudice di merito può discrezionalmente indicare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le varie risultanze, quelle ritenute idonee e rilevanti, motivando al riguardo, come accade nella specie, in modo congruo e adeguato.

Il giudice a quo indica come attendibile la teste D V , figlia delle parti, risultando le sue dichiarazioni in genere "collimanti" con altre deposizioni; inattendibile invece l'altro figlio delle parti, A , che aveva espressamente affermato di essersi "schierato" con il padre, essendo, del resto, la sua deposizione in gran parte smentita da quella di

altri testi. Valutata l'attendibilità della teste, il mancato riferimento ad ulteriori elementi di prova (querele e controquerele) tra la teste e il padre, si spiega evidentemente con la ritenuta irrilevanza di essi.

Lamenta il ricorrente la sussistenza di un "adulterio apparente": sulla base dell'istruttoria testimoniale, il giudice a quo precisa che il [D] frequentava assiduamente la casa della [L], l'accompagnava al posto di lavoro, con lei dovevano essere discussi i problemi interni familiari, essa era presente in casa per le feste di Natale, altrimenti il [D] non vi partecipava. Ma soprattutto la sentenza impugnata afferma che il nesso di causalità tra la frequentazione di [L] [M] da parte del [D] e il mutamento in senso negativo del suo comportamento verso la moglie, è confermato da vari testimoni.

E' appena il caso di precisare che il mancato riferimento, lamentato dal ricorrente, ed ipotesi alternative giustificanti il comportamento "negativo" del [D], come la preoccupazione per il suo lavoro, ovvero alcune operazioni bancarie effettuate dalla moglie, si ricollega evidentemente alla convinzione, ricavabile per implicito dal contesto motivazionale, che non sia stata fornita prova adeguata al riguardo.

ay

Di fronte alla richiesta della moglie di interrompere la frequentazione con la [L], il [D] - secondo il giudice a quo - apparentemente accondiscese, ma continuò di nascosto a frequentare l'amica, in quanto la sua auto era spesso parcheggiata sotto la casa di questa.

Conclude la sentenza impugnata, nel senso che il [D] [] aveva assunto davanti ai familiari e ai terzi la veste di "accompagnatore e paladino" della [L], ciò che mal si conciliava con un generico rapporto di amicizia, per la cui salvezza non ha esistito a mettere in discussione la sopravvivenza stessa della famiglia. Vanno quindi rigettati i motivi proposti in quanto infondati.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000 per onorari e Euro 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.


In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 9 luglio 2012


Il Consigliere Estensore



Il Presidente




Il Funzionario Giudiziario
Ufficio CASANO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 9 OTT. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Ufficio CASANO



CASSAZIONE.net